

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1374 del 20/03/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER USO ATTRAVERSAMENTO CON PONTE FERROVIARIO ESISTENTE LUNGO LA LINEA BOLOGNA-RIMINI - COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA (BO) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE QUADERNA TITOLARE: RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - CODICE PRATICA N. BO16T0084
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1410 del 20/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DEMANIALE PER USO ATTRAVERSAMENTO CON PONTE FERROVIARIO ESISTENTE LUNGO LA LINEA BOLOGNA-RIMINI

**COMUNE:** OZZANO DELL'EMILIA (BO)

**CORSO D'ACQUA:** TORRENTE QUADERNA

**TITOLARE:** RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

**CODICE PRATICA N.** BO16T0084

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo

del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (D.G.R.) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

**viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

**considerato** che con la L.R. n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

**preso atto** che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- l'Art. 8 della L.R. n. 2/2015, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del

demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

**Vista** l'istanza assunta al Prot. n. PGB0/2016/9992 del 01/06/2016 pratica n. BO16T0084, e le relative integrazioni assunte al Prot. n. PGB0/2017/24575 del 23/10/2017, presentata dall'**Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000 con sede legale a Roma (Rm) in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, nella persona del **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI, **Ing. Luca Cavicchioli**, nato a Teramo (Te) il 8/10/1977 C.F. CVCLCU77R08L103G, **con cui viene richiesta la concessione di occupazione demaniale, ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente lungo la linea Bologna-Rimini sul Torrente Quaderna**, in Comune di Ozzano dell'Emilia (Bo) in parte delle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Ozzano dell'Emilia al **Foglio 25 Mapp. 104 (parte) e Mapp. 109 (parte)**, per un totale di **16,41 ml**;

**Preso atto** della comunicazione allegata all'istanza, di richiesta di esenzione dal canone di occupazione, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, chiedendo quindi di applicare le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico;

**Preso atto** della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, del 19/01/2018 con PGDG/2018/792 (assunta al prot. PGB0/2018/2646 del 02/02/2018), con cui si conferma l'applicabilità per R.F.I. dell'art. 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo, in quanto demanio improduttivo, fermo restando la prestazione di una garanzia da parte della Società, per l'eventuale ripristino dello

stato dei luoghi, come stabilito dall'art. medesimo (cauzione);

**Richiamata l'istanza** presentata alla Regione Emilia-Romagna da **R.F.I.-D.T.P.-U.T. ROMAGNA** prot. 176048 del 17/07/2012 (pratica **BO12T0136**) relativa all'occupazione demaniale per la cantierizzazione temporanea per la manutenzione dei binari che risulta non portata a conclusione, e **verificato che può essere archiviata** perché interamente ricompresa e superata nella presente concessione;

**Preso atto** dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con **PGBO.2016.13987 del 26/07/2016**, espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**), che autorizza contestualmente **la manutenzione straordinaria del ponte;**

**Richiamata la determinazione** della scrivente struttura n. **2968 del 12/06/2017** (proc. BO16T0118), con cui è stata rilasciata a C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. **la concessione di occupazione demaniale temporanea per cantierizzazione**, necessaria alla manutenzione straordinaria del ponte ferroviario in oggetto, sulla base delle prescrizioni idrauliche contenute nella medesima Autorizzazione Idraulica del punto precedente ;

**Considerato che, l'uso** per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è **assimilabile ad attraversamento con ponti**, ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

**Considerato che,** la concessione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n.275 in data 07/09/2016** non

sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

**Vista** la comunicazione assunta il 04/03/2019 prot. n. PG/2019/34871 con la quale precisano che la sottoscrizione del disciplinare sarà a nome di Ing. Vincenzo Cefaliello nato a Bari il 05/06/1958 C.F. CFLVNC58H05A662A in qualità di responsabile e delegato ad assumere obbligazioni per conto di **RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane** della "direzione Territoriale Produzione"

**Verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 75,00;
- del deposito cauzionale di € 504,50;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Legale Rappresentante** della **Ditta concessionaria** in data 04/03/2019 (assunta agli atti con PG.2019.34871 del 04/03/2019);

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto il** D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

**1) di rilasciare** all'**Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000 con sede legale a Roma (Rm) in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, nella persona del **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI, **la concessione di occupazione demaniale, ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente lungo la linea Bologna-Rimini sul Torrente Quaderna, in Comune di Ozzano dell'Emilia (Bo)** in parte delle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Ozzano dell'Emilia al **Foglio 25 Mapp. 104 (parte) e Mapp. 109 (parte)**, per un totale di **16,41 ml.**, alle seguenti condizioni:

**a)** l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

**b)** la Concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato, qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

**2) di stabilire che** la concessione **ha decorrenza** dalla data di **adozione** del presente atto e **durata** sino al **31/12/2036** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

**3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;**

**4) di stabilire che** le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'Autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna **acquisita al**

PGBO.2016.13987 del 26/07/2016, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce **parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (allegato 1)**;

**5) di stabilire l'esenzione** dal pagamento **del canone annuale** per occupazione con attraversamento di un ponte ferroviario, di **€ 504,50**, ai sensi degli art. 59 e 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo in quanto demanio improduttivo, e come precisato dalla nota del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, del 19/01/2018 con PGDG/2018/792;

**6) di stabilire che il deposito cauzionale**, quantificato ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissato** in **€ 504,50**, corrispondente al canone annuo ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

**7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo** aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

**8) di dare atto** che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è **inferiore a € 200,00** secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

**9) di stabilire l'archiviazione dell'istanza** prot. 176048 del 17/07/2012 (pratica **BO12T0136**) in riferimento alla medesima occupazione demaniale, **perché interamente ricompresa nella presente concessione**;

**10) di stabilire che** la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**11)** di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di pertinenza demaniale ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente, rilasciata Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000 con sede legale a Roma (Rm) in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, nella persona del **Responsabile della Direzione Produzione Bologna** pro-tempore e delegato ad assumere obbligazioni per conto di RFI:

### Art. 1

#### Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torre Quaderna

Comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 25 Mapp. 104 (parte) e Mapp. 109 (parte)

Concessione **di occupazione demaniale, ad uso attraversamento con ponte ferroviario esistente con una lunghezza complessiva di 16,41 ml.**

Pratica n. B016T0084

Domanda assunta al Prot. n. PGB0/2016/9992 del 01/06/2016.

### Art. 2

#### Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato **per l'occupazione temporanea dei terreni in oggetto, come indicato negli elaborati progettuali** allegati all'istanza suddetta, **da utilizzarsi ad uso attraversamento con ponte ferroviario**, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, **salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;**

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

### **Art. 3**

#### **Variazioni alla concessione e cambi di titolarità**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

#### **Art.4**

##### **Durata e rinnovo della concessione**

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata al **31/12/2036** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione **oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo**, nei termini indicati dall'Art. 18 della L.R. n.7/2004;

#### **Art. 5**

##### **Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale**

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

#### **Art.6**

##### **Cauzione**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

#### **Art.7**

##### **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la

**decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **Art.8**

##### **Condizioni e prescrizioni tecniche**

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle **specifiche condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale e gli interventi di manutenzione straordinaria, **contenute nell'autorizzazione idraulica** rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna agli atti del procedimento, **e trasmesse al titolare in allegato al presente atto;**

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Vincenzo Cefaliello nato a Bari il 05/06/1958 C.F. CFLVNC58H05A662A , in qualità di **Responsabile della direzione Produzione Bologna** pro-tempore dell'**Azienda RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**, C.F. 01585570581, P.IVA 01008081000 con sede legale a Roma (Rm) in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal Concessionario per accettazione

# Allegato 1

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA  
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE



SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

**SEDE DI BOLOGNA**

IL RESPONSABILE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

A RFI Rete Ferroviaria Italiana  
P.zza della Croce Rossa, 1  
00161 ROMA

TRASMESSA TRAMITE PEC  
ARPAE Emilia-Romagna, Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di  
Bologna  
Unità Demanio Idrico  
via San Felice n.25  
40122 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Oggetto: Autorizzazione ai fini idraulici per il mantenimento del ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini sul torrente Quaderna e per gli interventi di messa in sicurezza.

Si trasmette l'autorizzazione relativa all'intervento in oggetto, nonché copia del progetto regolarmente vistata.

La Ditta in indirizzo dovrà perfezionare la pratica presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna dell'ARPAE, in indirizzo, per l'ottenimento della relativa concessione; nelle more del rilascio della concessione, considerata l'urgenza di eseguire i lavori di messa in sicurezza, si autorizza l'inizio dei lavori, previa la trasmissione allo scrivente Servizio della comunicazione di inizio lavori, di cui all'art. 1 dell'allegata autorizzazione.

Il Responsabile di Servizio  
(Claudio Miccoli)

Talerico  
File: autorizzazione ai fini idraulici mantenimento ponte ferroviario su Quaderna.pdf

Viale della fiera 8  
40127 Bologna  
Viale Cavour, 77  
44121 Ferrara  
tel 051 527 4530 / 4590  
fax 051 527 4315  
tel 0532 218811  
fax 0532 210127

[stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it);  
[stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	5683	650				Fasc.	2016	35

COMUNE Ozzano dell'Emilia, foglio catastale 25, antistante mapp. 104 e 109, corso d'acqua: torrente Quaderna, località Clavia Chiusa

DITTA: RFI Rete Ferroviaria Italiana con sede in Roma Piazza della Croce Rossa, 1

Oggetto: Autorizzazione ai fini idraulici per il mantenimento del ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini sul torrente Quaderna e per gli interventi di messa in sicurezza.

PRATICA N° BO16T0084.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, contenente le disposizioni sulle opere idrauliche delle diverse categorie;
- il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, e in particolare gli artt. 140 e 141;
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- l'art. 9 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il P.S.A.I. (**Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico**) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno e dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 1/1 del 6.12.2002 ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 7 Aprile 2003;

- Viste le risultanze dei sopralluoghi appositamente effettuati da tecnici di questo Servizio;
- **Vista** la domanda pervenuta in data 01/06/2016, registrata al prot. n.9992 con la quale RFI Rete Ferroviaria Italiana ha richiesto l'autorizzazione idraulica per procedere ai lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario sul torrente Quaderna;
- Vista la nota registrata al protocollo PC.2016.0016930 del 20/07/2016 con la quale RFI trasmette gli elaborati progettuali integrativi;

**Atteso** che i lavori per cui viene richiesta l'autorizzazione sono finalizzati alla messa in sicurezza del ponte ferroviario esistente;

**Vista** la documentazione tecnica allegata all'istanza, a firma dell'ing. Michele Birtolo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e dell'ing. Paolo Petrella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila costituita da:

- relazione generale;
- planimetrie;
- elaborato grafico riportante le sistemazioni idrauliche dell'alveo;
- elaborato grafico con prospetto, sezioni e particolari dell'intervento;

**Dato atto** che la richiesta riguarda un'area sottoposta alla tutela di cui al capo VII - Polizia delle acque pubbliche del RD 523/1904, artt. 93 e seguenti, pertanto ogni opera è subordinata al preventivo permesso dello scrivente Servizio, quale autorità amministrativa competente;

**Tenuto conto** che i lavori di sistemazione per la messa in sicurezza del ponte ferroviario prevedono anche una sistemazione dell'alveo che migliora la capacità di deflusso della sezione idraulica;

**Tenuto conto** che i lavori di cantierizzazione per l'esecuzione della sostituzione dell'impalcato del ponte saranno oggetto di un'altra autorizzazione separata, in corso di rilascio;

**Tenuto conto**, in fine, dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica con la quale è stato accertato lo stato di fatto e di progetto ed è stata:

1. verificata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e con la finalità conservativa del bene pubblico,

2. constatata la compatibilità della richiesta con la tutela del buon regime e della sicurezza idraulica del torrente Quaderna;

rilascia la presente

#### AUTORIZZAZIONE

-ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, al mantenimento e alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte ferroviario, linea Bologna-Rimini, sul torrente Quaderna, lavorazioni consistenti nella messa in sicurezza del ponte ferroviario e nella sistemazione idraulica del tratto del corso d'acqua a monte e a valle dello stesso, come riportato negli elaborati grafici conservati agli atti, a firma dell'ing. Michele Birtolo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e dell'ing. Paolo Petrella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila.

La presente autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e di fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione dovranno essere comunicati con congruo anticipo al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco.
- 2) Prima dell'inizio dei lavori l'impresa esecutrice dovrà ottenere l'autorizzazione ai fini idraulici per le opere di cantierizzazione.
- 3) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche dei luoghi interessati dai lavori o dalle piste di accesso, con particolare cura alla stabilità delle sponde, che qualora dovessero essere soggetti a fenomeni d'instabilità, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinati, con spese a carico della Ditta autorizzata, secondo le direttive del Servizio scrivente.

- 4) I lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della autorizzazione ed avere una durata non superiore a tre anni.
- 5) L'inizio di tutti i lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione per l'espletamento delle loro competenze, che potrà prescrivere eventuali adempimenti da eseguire, a spese della Ditta autorizzata, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
- 6) Dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone, durante i lavori non dovrà arrecarsi alterazione al regime del corso d'acqua interessato, né impedimenti e danni di sorta alle proprietà pubbliche e private.
- 7) I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulatisi, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze.
- 8) L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e la Ditta autorizzata dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
- 9) I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive della Ditta autorizzata; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico della Ditta autorizzata.
- 10) I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo della Ditta autorizzata.
- 11) In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o nel caso del mancato rispetto delle prescrizioni da parte della Ditta autorizzata, potrà provvedere il Servizio scrivente con recupero delle spese a carico della Ditta autorizzata secondo le norme per le esazioni delle imposte dirette.

- 12) La presente autorizzazione è fatta unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
- 13) Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione saranno a carico esclusivamente della Ditta autorizzata.
- 14) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico della Ditta autorizzata.
- 15) L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della presente autorizzazione con conseguenti risvolti penali cui sono soggetti coloro che violano le norme di polizia idraulica di cui al RD 523/1904.

Il Responsabile di Servizio

(Claudio Miccoli)

VT

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**